

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1 - Ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c., dell'art. 2, comma 203 lettera "d" della legge 23.12.1996 n. 662, della Deliberazione del CIPE in data 21.3.97, del D.M. 31.7.2000 n. 320; in analogia a quanto dispone l'art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal D.L. 175/2016 e dalle leggi pro-tempore vigenti, è costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata **"MURGIA SVILUPPO Società Consortile a responsabilità limitata"** e con denominazione abbreviata **"MURGIA SVILUPPO Scarl"** (nel prosieguo "Società").

La Società Consortile non persegue scopi di lucro.

Ai sensi della Direttiva 2004/18/CE nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 163/06, la società a capitale interamente pubblico denominata "MURGIA SVILUPPO Società Consortile a responsabilità limitata" ha la natura di organismo di diritto pubblico in quanto in possesso della personalità giuridica, della sussistenza di capitale sociale pubblico e del perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.

La Società, in ragione della sua natura pubblica, per l'affidamento di appalti di lavori, affidamento ed acquisto di beni e servizi, opera nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica ove previsto dalle normativa pro-tempore vigente.

La società opera, secondo le disposizioni normative pro-tempore vigenti, in prevalenza verso gli Enti pubblici aderenti.

Qualunque disposizione del presente Statuto che in futuro non fosse compatibile con le norme pro-tempore vigenti s'intenderà abrogata.

Art.2 - Oggetto:

La società consortile ha ad oggetto lo svolgimento delle attività richiamate dall'art.4 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 eccetto quelle di cui alla lettera c) del comma 2.

Fornisce supporto tecnico-amministrativo allo Sportello Unico per le imprese dei soli Comuni soci o potrà occuparsi della gestione ed ogni attività concessa dalle leggi vigenti o emanande sempre in misura prevalente a favore dei Comuni soci. Nel rispetto delle normative vigenti ed ove consentito dalle stesse, svolge le funzioni, le attività e i compiti che altri Enti pubblici dovessero assegnare anche in sostituzione di altri soggetti pubblici. Può accreditarsi, presso qualsiasi Istituzione quale ente formativo nell'ambito di progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali, regionali, pubblici e privati sempre in via esclusiva per i soci.

La Società può compiere ogni altra attività per lo sviluppo

socio-economico e occupazionale, dei territori dei soci aderenti e verso terzi non aderenti nel rispetto delle norme pro-tempore vigenti ed in particolare, in misura non inferiore all'ottanta per cento del fatturato, effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per il compimento della attività, la Società, nell'interesse dei Soci, potrà stipulare convenzioni con le Università e/o con altre istituzioni di ricerca.

In particolare la Società si propone di:

- gestire tutti i servizi che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro chiederanno di organizzare e promuovere;

- promuovere accordi di collaborazione tra i soggetti pubblici soci, nonché stipulare nel loro interesse in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni per la gestione e/o il coordinamento di sovvenzioni in generale come a titolo esemplificativo: contratti di sviluppo, contratti di programma, patti territoriali, nonché il completamento degli strumenti di programmazione negoziata attivati dalla società.

Quanto previsto dall'oggetto sociale s'intenderà derogato in funzione dei provvedimenti legislativi pro-tempore vigenti in materia di società pubbliche o partecipate da enti pubblici, ove applicabili.

La società, nel rispetto della normativa vigente, può altresì compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;

- ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

L'affidamento dei servizi e delle attività alla Società potrà avvenire direttamente da parte di tutti i soci Enti locali possessori di quote in quanto, in relazione ai poteri conferiti e alla presenza negli organi societari, nonché in virtù delle specifiche forme di controllo sull'attività gestionale previste nel presente statuto, soggetti in grado di controllare la gestione della società e dunque di utilizzarla come strumento di gestione diretta.

La Società potrà compiere tutte le attività connesse, complementari, similari e consequenziali alla propria; in particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà:

- acquisire concessioni da terzi o dallo Stato e/o da altri Enti Pubblici ed Amministrazioni;

- accedere a finanziamenti sia in Italia che nell'ambito

della Comunità Europea;

- ottenere tutte le autorizzazioni nel rispetto delle Leggi vigenti ritenute dall'organo amministrativo utili od indispensabili al raggiungimento dello scopo sociale;

- esercitare direttamente tutte quelle azioni volte all'acquisizione delle provvidenze, incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa vigente sia dello Stato Italiano che della U.E., delle Regioni ed ogni altro organismo pubblico o privato;

- chiedere ed ottenere concessioni amministrative, stipulare ogni sorta di contratto e convenzioni con Enti locali, Amministrazioni pubbliche e private, Società ed Enti, Mutualistici, per il raggiungimento dell'oggetto medesimo.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purchè accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale. Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, ma comunque nei limiti fissati dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 ovvero dalla normativa pro-tempore vigente; potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere.

Art.3 - La società ha sede nel Comune di Altamura o nel territorio dei Comuni aderenti con facoltà di individuare sedi secondarie.

Art.4 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante nel registro delle Imprese.

Art.5 - La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e si intenderà tacitamente prorogata a tempo indeterminato se, decorso il termine di cui sopra, i soci continueranno a compiere le operazioni sociali.

Verificandosi la proroga tacita a tempo indeterminato a ciascun socio spetterà il diritto di recesso con le modalità di cui al successivo art.11.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art.6 - CAPITALE SOCIALE e FONDO CONSORTILE DI GESTIONE E PROMOZIONE

Il Capitale sociale della società è di Euro 14.912,37 (quattordicimilanovecentododici virgola trentasette) suddiviso in quote ai sensi dell'art.2468 C.C.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta a terzi ed esclusione del diritto di opzione dei soci. L'aumento di capitale sociale può essere delegato all'organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2481 del CC. determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La Società sarà dotata di un Fondo consortile di gestione e promozione, in conformità alla previsione di cui all'art. 2615 ter, ultimo comma, del c.c. da determinarsi in proporzione alla popolazione residente al trentuno dicembre del penultimo anno precedente rispetto all'esercizio di delibera.

Il Fondo Consortile è destinato a garantire la copertura ordinaria dei costi fondamentali di gestione e promozione della Società, attesa la mission consolidata e le funzioni alla stessa conferite dai Soci.

Ciascun Socio è tenuto a provvedere al versamento della propria quota annuale stabilita secondo quanto previsto dall'art. 24 entro sessanta (60) giorni dall'approvazione del bilancio preventivo.

Eventuali avanzi di gestione determinati al trentuno dicembre (31.12) di ciascun anno saranno sommati alla dotazione del Fondo per gli anni successivi ovvero, previa deliberazione dell'assemblea, andranno ad incrementare il patrimonio della società.

In caso di scioglimento della Società, il Fondo consortile residuo si ripartisce tra i soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

Le quote di Fondo consortile da ripartire in seguito allo scioglimento della Società diverranno esigibili da ciascun Socio solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i rapporti di debito verso la Società.

La quota del Socio receduto rimarrà nel Fondo consortile e verrà attribuita ai restanti Soci proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote di partecipazione.

Nel caso di ammissione di altri Soci, il Fondo consortile viene aumentato per l'apporto delle quote di partecipazione dei nuovi Soci nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Per tutta la durata della Società, i Soci non possono chiedere la divisione del Fondo né pretendere la restituzione di quanto versato.

Art.7 - CONTROLLO ANALOGO

La Società sarà soggetta al controllo analogo secondo la normativa pro-tempore vigente.

TITOLO III

FINANZIAMENTO E TITOLI DI DEBITO

Art.8 - La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto verrà deciso dai soci.

La società può emettere titoli di debito al portatore o

nominativi con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

L'emissione non può avvenire per somma eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Le partecipazioni non sono trasferibili.

Ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi degli Artt. 2469 e 2473 del Codice Civile.

TITOLO V

Art.10 - NUOVI SOCI-CONSORZIATI

L'ingresso di nuovi soci-consorziati deve essere sottoposto all'assemblea dei soci che delibererà secondo le disposizioni del presente statuto.

Il socio subentrante dovrà versare, oltre alla quota di capitale sociale prevista, un sovrapprezzo determinato insindacabilmente dall'assemblea e, comunque, per una quota non inferiore a quella versata dai restanti soci, oltre alla quota parte del fondo consortile per l'anno d'ingresso.

Ai nuovi soci potranno essere riservati aumenti di capitale sociale che potranno essere delegati dall'assemblea all'organo esecutivo.

In questo caso i soci non hanno alcun diritto di opzione e rinunciano a qualsiasi eccezione salvo diversa determinazione dell'assemblea.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11 - Fermo restando quanto convenuto nell'art.6 del presente Statuto è consentito ai soci il recesso dalla società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473 del Codice Civile. Il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, una dichiarazione scritta almeno 5 (cinque) mesi prima della chiusura dell'esercizio al fine di evitare pregiudizi commerciali alla società. Il recesso spiega effetti nei confronti della società al trentuno dicembre (31/12) dell'anno di riferimento.

In ogni caso il socio receduto continuerà ad essere obbligato al versamento della quota del fondo di funzionamento da lui dovuta in forza di quanto verrà determinato in sede di approvazione del bilancio al trentuno dicembre (31/12) dell'anno di esercizio del recesso.

Dal momento in cui è stato espresso il recesso il socio non ha più diritto di voto nelle assemblee.

Comunque il socio dovrà adempiere a tutti gli obblighi consortili da eseguire o in corso di esecuzione al trentuno

dicembre (31/12) ed a tenere indenne la società da qualsiasi onere e/o obbligo.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI

Art.12 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art.13 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli avanzi, del fondo consortile e del bilancio previsionale;
- 2) la nomina dell'organo amministrativo, composto da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione di 3 o 5 membri, secondo le disposizioni pro-tempore vigenti;
- 3) la nomina ed il compenso dell'organo di controllo e di revisione contabile secondo le disposizioni pro-tempore vigenti nonché i relativi compensi;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina, il compenso e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art.14 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione, e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipazione alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare con almeno i due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e più della metà del capitale sociale in seconda convocazione le decisioni dei soci che riguardino le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla

legge.

Art.15 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di aver riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'Organo Amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art.16 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nei territori dei Comuni soci;

b) l'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza sia della prima che della seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'Organo Amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale Organo di Controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e siano presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli Amministratori e i componenti dell'eventuale Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'Assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sala audioconferenza, purchè siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art.17 L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 o 5 se consentiti dalla normativa pro-tempore vigente.

Non è consentita la coamministrazione.

La scelta del o dei amministratori avverrà con il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, salvo diverse disposizioni legislative pro-tempore vigenti.

In ogni caso la scelta del o degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 8/04/2013 n. 39 e dalla normativa pro-tempore vigente in

ordine ai criteri di nomina presso enti soggetto a controllo pubblico.

In sede di nomina verranno determinati gli eventuali compensi che dovranno essere determinati nel rispetto della normativa pro-tempore vigente. Nessun compenso potrà essere corrisposto ed a qualsiasi titolo dopo lo svolgimento di attività e/o a titolo di fine mandato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute. La durata della carica verrà stabilita in sede di nomina.

L'amministratore unico o gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione o di sistemi alternativi di amministrazione previsti dal presente statuto ed ammessi dalla normativa pro-tempore vigente:

- il Presidente dovrà essere eletto al proprio interno se non già indicato in sede di nomina degli amministratori;
- il Vice-Presidente può essere nominato ma potrà sostituire il Presidente solo nel caso di dimostrata assenza o impedimento da parte di quest'ultimo. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo;
- attribuzione di deleghe a un solo amministratore, salva l'attribuzione al presidente se autorizzata dall'assemblea.

L'organo amministrativo individua e nomina il responsabile della prevenzione, della corruzione e/o della trasparenza secondo le disposizioni pro-tempore vigenti.

Art.18 - Salvo diversa determinazione in sede di nomina l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali secondo le disposizioni di cui all'Art.20.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè all'eventuale Amministratore Delegato.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

Art.19 - Il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno

ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricezione inviata con lo stesso mezzo), compresi i fax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

L'organo amministrativo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art.20 - DIRETTORE GENERALE

L'Organo amministrativo della Società potrà nominare un Direttore Generale.

Il Direttore Generale è persona provvista di valida e consolidata esperienza gestionale nelle materie oggetto della società. I compiti, gli emolumenti e la durata dell'incarico del Direttore sono determinati dal consiglio di amministrazione e sottoscritti mediante contratto, in conformità alla normativa vigente.

Il Direttore Generale si impegna a svolgere la prestazione di lavoro in modo altamente professionale, in favore della società Committente come costituita. In particolare, la prestazione consisterà nello svolgimento delle funzioni di Direttore Generale per la gestione operativa della Società, ex art. 2396 c.c. Nell'ambito di tale attività, il Direttore Generale, in base alle direttive generali e di semplice

indirizzo dell'organo di amministrazione e del suo Amministratore Delegato, svolge l'attività di alta gestione della società e si trova al vertice della gerarchia dei lavoratori della stessa operando in rapporto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.

E' competente e responsabile della gestione interna della Società ed in tale veste sovrintende e coordina il funzionamento del medesimo organismo di diritto pubblico con i poteri propri di cui al presente statuto e con quelli tipici di cui alla funzione pubblica rivestita in qualità di organo dell'ente. Lo stesso potrà porre in essere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la normale gestione della Società secondo gli indirizzi dell'organo amministrativo e le direttive generali dell'Amministratore Delegato e nell'ambito dell'attuazione degli accordi e delle convenzioni comunque stipulate dalla Società, per il raggiungimento dei suoi fini.

I compiti precipui del Direttore Generale verranno indicati secondo la normativa pro-tempore vigente.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

Art.21 - E' prevista la nomina dell'organo di controllo o di un revisore secondo la normativa pro-tempore vigente.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro o da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art.22 - Il controllo contabile potrà essere affidato ad un revisore esterno o anche all'organo di controllo se consentito dalla normativa pro-tempore vigente. All'organo di controllo si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti cod.civ. nonché i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 e dalla normativa pro-tempore vigente.

In presenza di affidamenti in house, si applicherà il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

TITOLO IX

BILANCIO CONSUNTIVO E UTILI

Art.23 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre (31.12) di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi

destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La parte restante alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripartiti in base alla popolazione residente al trentuno dicembre (31.12) del penultimo anno precedente rispetto all'esercizio di riferimento.

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 24 - Entro il trentuno ottobre (31.10) di ogni anno l'Organo Amministrativo predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e fissa le relative quote di contribuzione a carico dei soci.

Il budget è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci da tenersi entro il venti novembre (20.11).

Ciascun Socio è tenuto a provvedere al versamento della propria quota annuale entro sessanta (60) giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Qualora per effetto dell'andamento della gestione il Fondo consortile risultasse negativo ovvero inadeguato e qualora non sia possibile rinviare all'approvazione del budget dell'anno successivo l'adozione delle misure correttive necessarie a garantire la prosecuzione della attività societarie, i Soci provvederanno nel corso dell'esercizio al reintegro del Fondo consortile in proporzione alla popolazione residente secondo quanto risultante dall'ultimo censimento ISTAT approvato.

La determinazione dei budget dovrà garantire il mantenimento dell'equilibrio di gestione e consentire ai soci di programmare in sede di definizione dei propri Bilanci di Previsione i necessari stanziamenti, onde evitare il ricorso a procedure di ripiano di disavanzi di gestione.

TITOLO X

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Art. 25 - L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere le contestazioni che possano insorgere fra la società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale che non possono formare oggetto di compromesso.

Sono fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti per le società a partecipazione pubblica.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori ed i loro poteri e gli emolumenti, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Lo stato di liquidazione potrà anche essere revocato

dall'Assemblea straordinaria con deliberazione presa a maggioranza come per legge.

Sono fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti per le società a partecipazione pubblica.

TITOLO XII

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 27 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente

statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Quanto nel presente statuto s'intenderà tacitamente derogato in funzione dei provvedimenti legislativi pro-tempore vigenti in materia di società pubbliche, controllate e/o partecipate da enti pubblici, ove applicabili.

Firmato: AMATO Claudio, Notaio Alberto SCAFARELLI - Impronta del sigillo